

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DEL SETTORE N. 33 IN DATA 29-07-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SGOMBERO E DIVIETO DI UTILIZZO DI UNITÀ IMMOBILIARE A SEGUITO DI INCENDIO AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 22/07/2026 si è verificato un principio di incendio presso l'unità immobiliare sita in Merate in via Cerri n. 7, censita al Catasto Fabbricati alla sezione Merate, Foglio 3, Mappale 793, Subalterno 7;
- in data 29/07/2026 è stato effettuato un sopralluogo da parte del personale dell'ufficio tecnico presso l'immobile interessato dall'evento;
- dagli accertamenti eseguiti e dalla documentazione fotografica acquisita agli atti sono stati rilevati danni conseguenti all'incendio che hanno interessato l'unità immobiliare sopra indicata;

VISTI

- la segnalazione di intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. 2166 registrato al protocollo del 23/07/2026 al n. 30479 nel quale si evidenziava che *"le condizioni generali del fabbricato al momento non garantiscono i requisiti minimi di sicurezza pertanto si diffida all'utilizzo del locale interessato e quello soprastante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per quanto sopra esposto quindi, si invita l'autorità Comunale in indirizzo a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza che riterrà necessari, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, come sostituto dell'art. 6 della legge n° 125 del 24/07/2008, al fine di eliminare la situazione di pericolo segnalata a tutela della pubblica e privata incolumità per la parte interessata qui indicata."*
- gli accertamenti eseguiti dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 29/07/2026;
- la dichiarazione di inabitabilità redatta dal Responsabile del Servizio 8 Urbanistica, SUAP e Commercio del 29/07/2026;
- ogni altro atto istruttorio acquisito al procedimento;

CONSIDERATO CHE

- lo stato dei luoghi non consente, allo stato attuale, di escludere condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- risulta pertanto necessario impedire l'utilizzo dell'immobile fino all'esecuzione degli interventi di ripristino e all'accertamento delle condizioni di sicurezza;

RITENUTO

- sussistente un concreto pericolo per l'incolumità delle persone;
- necessario ed urgente adottare idonee misure a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 650 e 677 del Codice Penale, per quanto applicabili;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

ORDINA

1. lo sgombero immediato dell'unità immobiliare sita in Via Cerri n. 7, identificata catastalmente alla sezione MER, Foglio 3, Mappale 793, Subalterno 7 già oggetto di di diffida dal personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco;
2. il divieto di accesso, utilizzo e occupazione dell'immobile da parte di chiunque, ad eccezione del personale tecnico incaricato, delle imprese esecutrici e degli enti preposti ai controlli, limitatamente alle attività necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino.
3. Che l'unità immobiliare non possa essere rioccupata né riutilizzata fino all'avvenuto completamento degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e, in particolare:
 - a) all'esito favorevole della verifica della sicurezza statica delle strutture interessate dall'incendio, mediante relazione tecnica asseverata redatta da professionista abilitato;
 - b) all'esecuzione degli interventi di ripristino delle parti danneggiate e degli impianti tecnologici compromessi dall'evento, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla normativa vigente;
 - c) alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, corredata dalla documentazione tecnica attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e conformità impiantistica.

ORDINA ALTRESÌ

ai proprietari, possessori, detentori o aventi titolo sull'immobile di provvedere senza indugio all'adozione di tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell'unità immobiliare e delle eventuali aree pertinenziali interessate dall'evento.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità civili e penali;

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento ai proprietari, occupanti ed a tutti i soggetti interessati;

- la trasmissione della presente ordinanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Questura di Lecco, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio e all'Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nelle forme di legge.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

MATTIA SALVIONI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*